



TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio Fallimenti e altre procedure concorsuali

I giudici delegati,

dato atto dell'entrata in vigore del d.l. 8 marzo 2020, n. 11, contenente "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

evidenziato che esso, per il periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020, prevede il rinvio d'ufficio delle udienze fissate (salve le eccezioni espressamente previste) e la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del medesimo testo normativo;

ritenuto di dover dare indicazioni operative ai curatori, rientrando le procedure concorsuali nel campo di applicazione di cui all'art. 1, co 1, d.l. 11/2020;

ritenuto, altresì, di dover dare indicazioni per le vendite competitive – ex art. 107 co 1 l.f. - in programma tra il 9 e il 22 marzo 2020;

osservato, infatti, che alla luce della lettera e della ratio del provvedimento normativo predetto, esso deve essere riferito a tutte le vendite formalizzate (che siano state programmate con modalità sincrona mista o asincrona), nonché ai termini per la presentazione delle offerte;

ritenuto, allo stato, di poter disporre solo per il periodo "cuscinetto" sopra indicato, dovendosi attendere, per il periodo successivo, le linee guida dei capi dell'ufficio a cui rinvia lo stesso d.l. 11/2020;

DISPONGONO

ciascuno in riferimento ai procedimenti rispettivamente assegnati:

In relazione alle vendite calendarizzate per il periodo 9/23 marzo 2020:

1) tutte le vendite previste nel periodo indicato dovranno intendersi revocate: alla luce, infatti, dei meccanismi pubblicitari che stanno alla base della vendita competitiva e della necessità di non mutare le condizioni di vendita per tutto l'espletamento della procedura, non è possibile operare, puramente e semplicemente, un differimento delle operazioni di vendita, che richiederebbe,

comunque, la reiterazione degli adempimenti pubblicitari e impedirebbe il pari trattamento tra offerenti analogici e offerenti telematici, non consentendo il sistema la ricezione di buste telematiche per le aste rinviate;

2) le vendite ricadenti nel periodo di sospensione dovranno essere riprogrammate a cura del delegato in data successiva al 31 maggio 2020, alle stesse condizioni di cui alla vendita revocata;

3) la revoca dovrà essere pubblicizzata con gli stessi canali usati per la pubblicità dell'avviso di vendita;

4) in relazione alle vendite revocate il curatore è autorizzato alla restituzione ai soggetti che abbiano già presentato offerte in cartaceo delle cauzioni già versate: a tal fine, il curatore, ricevuta comunicazione del presente provvedimento, provvederà immediatamente all'apertura delle buste ricevute, contattando di seguito gli offerenti al domicilio indicato per la restituzione delle cauzioni (che potrà avvenire successivamente al 24 marzo 2020 o anche antecedentemente se siano garantite condizioni minime di sicurezza ai sensi del DI 9/2020 e del DPCM 8 marzo 2020, secondo la prudente valutazione del delegato). Di tale operazione verrà redatto verbale che sarà depositato su PCT con **dati oscurati** dei nominativi degli offerenti e dei numeri degli assegni riconsegnati. Per la restituzione delle cauzioni versate in telematico il delegato seguirà il medesimo procedimento con la collaborazione del gestore della vendita, che con il presente provvedimento viene autorizzato alla relativa verifica e alla restituzione di eventuali bonifici ricevuti;

5) in relazione alle vendite revocate il curatore non accetterà buste contenenti offerte;

6) ove siano state previste forme di pubblicità su quotidiani cartacei e le stesse siano ancora in corso, il curatore contatterà con urgenza il gestore al fine di bloccare le pubblicazioni;

7) per la riprogrammazione della vendita in data successiva al 31 maggio 2020 il curatore non necessita di specifiche autorizzazioni, salvo l'intervento del giudice per la prenotazione a debito del PVP o per l'eventuale accollo all'erario delle spese rientranti nel campo di applicazione dell'art. 146 DPR 115/2002;

8) In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di vendita emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine;

9) le vendite non ancora fissate in esecuzione del programma di liquidazione saranno programmate in periodo successivo al 31 maggio 2020;

10) le vendite non formalizzate, ove già autorizzate dal GD, potranno continuare a svolgersi con modalità telematica o con modalità che consentano, comunque, il rispetto di tutte le misure precauzionali adottate a livello governativo per fronteggiare il contagio da Covid-19;

11) In relazione alle procedure per le quali la vendita è prevista tra il 23 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 sarà cura di questo Ufficio fornire per tempo istruzioni adeguate ai curatori;

In relazione, in generale, **alle altre attività del curatore/commissario giudiziale/liquidatore:**

1) sono sospesi gli accessi per le visite e le stime presso gli immobili, nonché gli inventari, sino al 22 marzo 2020, salve ragioni di urgenza non procrastinabili;

2) è sospesa, per l'intero periodo indicato, l'attuazione degli ordini di liberazione;

3) sono sospesi, dal 9 al 22 marzo 2020 i termini per il saldo prezzo relativo agli immobili già aggiudicati in qualsiasi forma, che riprenderanno a decorrere dal 23 marzo successivo;

4) il curatore/commissario/liquidatore potrà continuare a compiere tutte le attività gestorie del proprio ufficio che non comportino contatti con il pubblico (ad esempio, deposito di istanze, operatività sul conto della procedura ecc) e che, comunque, possano essere svolte in condizioni di sicurezza adottate a livello governativo per fronteggiare il contagio da Covid-19;

5) per il periodo successivo al 22 marzo 2020 sarà cura dell'ufficio dare nuove istruzioni ai curatori.

Si comunichi all'ordine degli avvocati e dei commercialisti.

Cosenza, 9.3.2020

I Giudici delegati

Giusi Ianni

Giorgio Previte